Integrazione alla “Procedura per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

**Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ragione Sociale** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Sede legale** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A seguito dell’aggiornamento effettuato il 6 aprile 2021 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, si apportano modifiche alla procedura applicativa aziendale. In particolare:

* si conferma il massimo utilizzo, per le mansioni che lo consentano, del lavoro agile o da remoto
* l’utilizzo delle mascherine chirurgiche, considerate DPI salvo l’ipotesi in cui i rischi specifici comportino già l’uso di protezioni differenti, è necessario in tutti i casi di condivisione degli stessi ambienti di lavoro al chiuso o all’aperto. L’obbligo decade solo il caso di lavoro in condizioni di isolamento
* il Medico Competente collabora con le Autorità Sanitarie nella gestione dei casi in azienda e nell’identificazione dei “contatti stretti” come definiti dalla Circolare del Min. Salute del 29/05/2020, tenendo conto delle misure di prevenzione e protezione effettivamente attuate in azienda
* per le attività di sanificazione sono seguite le indicazioni delle Circolari del Min. Salute n. 5443 e n. 17644
* sono consentite trasferte e viaggi di lavoro. In caso di trasferte internazionali si terrà conto del contesto epidemiologico delle sedi di destinazione
* rispettando i protocolli, viene indicata la possibilità di effettuare formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro
* nel rispetto dei protocolli l’attività di sorveglianza sanitaria prosegue senza l’indicazione di visite da effettuare in maniera prioritaria (preventive, a richiesta o di rientro da lunga assenza), in particolare si conferma anche la sorveglianza sanitaria eccezionale a tutela dei lavoratori fragili.

Inoltre, vengono recepite le indicazioni della Circolare n. 15127 del Ministero della Salute riguardo la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per Covid:

**A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero**

Il medico competente, ove nominato, per i lavoratori affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la **visita medica** prevista dall’art.41, c. 2 *lett. e-ter* del D.lgs. 81/08 e s.m.i (precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

**B) Lavoratori positivi sintomatici**

I lavoratori risultati **positivi** al SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un **tampone molecolare** con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

**C) Lavoratori positivi asintomatici**

I lavoratori risultati **positivi** al di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un **tampone molecolare** con risultato negativo (10 giorni + test).

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

**D) Lavoratori positivi a lungo termine**

I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma

saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del **tampone molecolare o antigenico** effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

**E) Lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.